

COMUNE DI CANNOLE

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 01

POTERI E FUNZIONI

01. IL COMUNE DI CANNOLE E' ENTE AUTONOMO TITOLARE DI POTERI E FUNZIONI PROPRIE, CHE ESERCITA SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA ED IN CONFORMITA' AL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA, ALTRESI', SECONDO LE LEGGI STATALI E REGIONALI, LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO E DALLA REGIONE.

03. IL COMUNE HA AMPIA POTESTA' REGOLAMENTARE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, AL FINE DI AFFERMARE IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA NELLA GESTIONE DELLA COMUNITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

01. IL COMUNE ESPLICA LE PROPRIE FUNZIONI E L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEI CONFINI TERRITORIALI CHE RAPPRESENTANO IL LIMITE DI EFFICACIA DEI PROPRI PROVVEDIMENTI.

02. PROMUOVE OGNI INIZIATIVA DIRETTA A MODIFICARE IL TERRITORIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE TRASFERITE ALLA REGIONE.

03. HA UN PROPRIO GONFALONE ED UNO STEMMA DEI QUALI DISCIPLINA L'USO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 03

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DEI POTERI RICONOSCIUTI DALLA COSTITUZIONE, DALLA LEGGE DELLO STATI E DALLO STATUTO, ESERCITA LA PROPRIA AUTONOMIA AL FINE DI RENDERE EFFETTIVO IL DIRITTO E LA CAPACITA' DI REGOLAMENTARE ED AMMINISTRARE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', E NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE, CHE RAPPRESENTA, L'ATTIVITA' POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE, RICONOSCENDO LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI, DEI SINDACATI, DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI, A TALI ATTIVITA', QUALE CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE PER PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLA VITA DEMOCRATICA E LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DI UGUAGLIANZA.

02. A TALE FINE, NELLE MATERIE DI COMPETENZA, ADOTTA LE MISURE NECESSARIE PER FAVORIRE IL PROGRESSO SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL COMUNE CONSIDERA ESSENZIALE IL CONCORSO E LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI LOCALI O ENTI PUBBLICI ESISTENTI SUL TERRITORIO O ALTRI ORGANISMI LOCALI, PER L'ESERCIZIO DI ALCUNE PARTICOLARI FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI ADEGUATI, ATTUANDO FORME DI DECENTRAMENTO, DI ASSOCIAZIONE, COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE, SECONDO LE NORME DELLA LEGGE E DELLE STATUTO.

ART. 04

SERVIZI SOCIALI

01. IL COMUNE, NEL QUADRO DELLA SICUREZZA SOCIALE, EROGA SERVIZI GRATUITI O A PAGAMENTO, PRESTAZIONI ECONOMICHE, SIA IN DENARO CHE IN NATURA, A FAVORE DEI SINGOLI, O DI GRUPPI, QUALUNQUE SIA IL TITOLO IN BASE AL QUALE SONO INDIVIDUATI I DESTINATARI, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI FORME DI ASSISTENZA A CATEGORIE PREDETERMINATE, SECONDO LE MODALITA' DEL REGOLAMENTO.
02. ASSICURA, IN PARTICOLARE, SERVIZI SOCIALI FONDAMENTALI AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, INVALIDI E DISADATTATI.
03. CONCORRE AD ASSICURARE I SERVIZI CIVILI FONDAMENTALI, COMPRESO QUELLO DI PROTEZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ABITAZIONE, AL LA PROMOZIONE CULTURALE, AI TRASPORTI, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ALL'IMPIEGO DEL TEMPO LIBERO ED AL TURISMO SOCIALE.
04. CONCORRE AD ASSICURARE, CON L'UNITA' SANITARIA LOCALE, LA TUTELA DELLA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DEL CITTADINO ED INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI PROBLEMI DELLA PREVENZIONE ED AL CONTROLLO NEI LIMITI DI COMPETENZA, DELLA GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI SOCIO-SANITARI INTEGRATI.
05. CONCORRE, PER QUANTO NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO ALLO STATO, ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA, ALLA PROMOZIONE, MANTENIMENTO E RECUPERO DELLO STATO DI BENESSERE FISICO E PSICHICO DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE.
06. ATTUA, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE LEGGI REGIONALI, UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA IDONEO AD ASSICURARE STRUTTURE ED A FACILITARE IL DIRITTO ALLO STUDIO ED IN PARTICOLARE L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO.
07. TUTELA E VALORIZZA, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA IL PATRIMONIO STORICO, LIBRARIO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO, MONUMENTALE, ANCHE PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

ART. 05

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE ESERCITA LA PROPRIA AZIONE REGOLAMENTARE ED AMMINISTRATIVA AL FINE DI INDIRIZZARE E GUIDARE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. ISTITUISCE, REGOLAMENTA E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI PER ASSICURARE UN RAZIONALE SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ED AL FINE DI TUTELARE IL CONSUMATORE.
03. FAVORISCE L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERAZIONE COME STRUMENTO DI SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE AL PROCESSO PRODUTTIVO.
04. APPRESTA E GESTISCE AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL RISPETTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE.
05. PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO ED ESPRESSIONE DELLE TRADIZIONI E COSTUMI LOCALI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.
06. PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' TURISTICHE FAVORENDO UNA

ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE, DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI E LA VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI NATURALI, SOCIALI ED ECONOMICHE.

07. ATTUA INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA, CON LA COLLABORAZIONE DELLA REGIONE, E VIGILA SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO E DI DEMANIO ARMENTIZIO.

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE DETERMINA, PER QUANTO DI COMPETENZA E NEL RISPETTO DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE, UNA POLITICA DI ASSETTO TERRITORIALE E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA PER REALIZZARE UN ARMONICO SVILUPPO DEL TERRITORIO ANCHE MEDIANTE LA DIFESA DEL SUOLO, LA PREVENZIONE E LA ELIMINAZIONE DI PARTICOLARI FATTORI DI INQUINAMENTO, PUR SALVAGUARDANDO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI.

02. GARANTISCE CHE L'ASSETTO DEL TERRITORIO SIA RIVOLTO ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DELLA SALUTE E DELLE CONDIZIONI DI VITA DELLA COMUNITA', ASSICURANDO LA REALIZZAZIONE DI UN GIUSTO RAPPORTO TRA INSEDIAMENTI UMANI, INFRASTRUTTURE SOCIALI, IMPIANTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

03. ATTUA UN RIGOROSO CONTROLLO DEL TERRITORIO URBANIZZATO E NON URBANIZZATO AL FINE DI GARANTIRE L'UTILITA' PUBBLICA E L'USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO IN ARMONIA CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

04. ORGANIZZA, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO, UN SISTEMA COORDINATO DI VIABILITA', TRASPORTI, CIRCOLAZIONE, PARCHEGGI E VERDE PUBBLICO, IDONEO ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' LOCALE E CHE GARANTISCA LA PIU' AMPIA MOBILITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA, GARANTENDO, ANCHE, IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

05. PROMUOVE E COORDINA, ANCHE D'INTESA CON LA PROVINCIA, LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RILEVANTE INTERESSE COMUNALE NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO.

06. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 07

LIMITI ALLE FUNZIONI

01. IL COMUNE, OLTRE CHE NEI SETTORI ORGANICI INDICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI, ESERCITA LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLE ALTRE MATERIE CHE NON RISULTINO ATTRIBUITE SPECIFICAMENTE AD ALTRI SOGGETTI DA PARTE DELLA LEGGE STATALE E REGIONALE, PURCHE' RIGUARDINO LA CURA E GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA' AMMINISTRATIVA.

ART. 08

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALLA LEGGE

ED E' RETTA DA CRITERI DI TRASPARENZA ED ECONOMICITA', DI EFFICACIA E DI EFFICIENZA NONCHE' DI PUBBLICITA' E DI MASSIMO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE, SECONDO MODALITA' E TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. SONO PREVISTE FORME E PRINCIPI IDONEI A RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE, NONCHE' IL PIU' AGEVOLE POSSIBILE ACCESSO ALLE ISTITUZIONI.

03. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SALVO GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CONTENUTO GENERALE, DEVE ESSERE MOTIVATO CON L'INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO PORTATO ALLA RELATIVA DETERMINAZIONE.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, DETERMINA E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE E SU QUESTA BASE FISSA LA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI GENERALI, SETTORIALI E PROGETTI, RIPARTENDO LE RISORSE DESTINATE ALLA LORO SPECIFICA ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE, AVVALENDOSI PER QUANTO DI COMPETENZA, DELLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

03. PARTECIPA, NEI MODI E FORME STABILITE DALLA LEGGE REGIONALE ALLA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE FONDAMENTALE L'ISTITUTO DELL'INFORMAZIONE E CURA A TAL FINE L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI PER PORTARE A CONOSCENZA PROGRAMMI, DECISIONI E ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA COMUNALE.

02. PERIODICAMENTE RELAZIONA SULLA SUA ATTIVITA'; ORGANIZZA CONFERENZE, INCONTRI, STABILISCE, ALTRESI', RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE, ANCHE AUDIOVISIVI ED ISTITUISCE FORME DI COMUNICAZIONE CHE CONSENTANO ALL'INTERA COMUNITA' LOCALE DI ESPRIMERE LE PROPRIE ESIGENZE.

03. ATTUA, INOLTRE, FORME E MEZZI DI PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO", PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DELLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

05. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

06. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 11

PACE E DIRITTI UMANI

01. IL COMUNE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI COSTITUZIONALI E ALLE NORME INTERNAZIONALI CHE RICONOSCONO I DIRITTI INNATI DELLE PERSONE UMANE, SANCISCONO IL RIPUDIO DELLA GUERRA COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI E PROMUOVONO LA COOPERAZIONE FRA I POPOLI, RICONOSCE NELLA PACE UN DIRITTO FONDAMENTALE DEL LE PERSONE E DEI POPOLI.

02. A TAL FINE IL COMUNE PROMUOVE LA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI INFORMAZIONE CHE TENDONO A FARE DEL COMUNE UNA TERRA DI PACE.

03. IL COMUNE ASSUMERA' INIZIATIVE DIRETTE E FAVORIRA' QUELLE DI ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

04. IL COMUNE ASSICURA LA CENTRALITA' DELLA DIGNITA' DEL CITTADINO E SOLIDARIETA' SOCIALE QUALI CRITERI INFORMATIVI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATUTO.

TITOLO 02

ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 12

ORGANI

01. SONO ORGANI DEL COMUNE:

- A) IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) LA GIUNTA MUNICIPALE;
- C) IL SINDACO.

CAPO 02

ART. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE, DI PRODUZIONE NORMATIVA E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

ART. 14

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

01. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, SENZA POSSIBILITA' DI DELEGA AD ALTRI ORGANI:

- DELIBERARE GLI STATUTI DELL'ENTE E LA LORO REVISIONE;
 - APPROVARE I REGOLAMENTI COMUNALI;
 - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE;
- LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- FORMULARE I PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI E LE RELAZIONI

PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE;

- APPROVARE I PROGRAMMI ANNUALI CONCERNENTI LE OPERE PUBBLICHE, DETERMINANDONE CONTENUTI E PRIORITA' ED I RELATIVI PIANI FINANZIARI;
- APPROVARE IL BILANCIO ANNUALE E LE RELATIVE VARIAZIONI;
- APPROVARE IL CONTO CONSULTIVO;
- APPROVARE I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI ED I RELATIVI STRUMENTI ESECUTIVI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI;
- FORMULARE I PARERI DA RENDERE NELLE MATERIE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 05 , 06 , 07 , 08 E 09 ;
- APPROVARE LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;
- DELIBERARE L' ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;
- DETERMINARE L' ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI; LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI; LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI;
- DELIBERARE LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- AFFIDARE ATTIVITA' O SERVIZI, NON RIENTRANTI TRA QUELLI PUBBLICI LOCALI, A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI MEDIANTE CONVENZIONE;
- ISTITUIRE E DISCIPLINARE L' ORDINAMENTO DEI TRIBUTI; DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E SERVIZI E LE RELATIVE VARIAZIONI, NON DI CARATTERE AUTOMATICO;
- STABILIRE GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- APPROVARE LE DELIBERE RELATIVE ALLA CONTRAZIONE DI MUTUI E ALLA EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- DELIBERARE LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED AL LA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- DELIBERARE GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI E LE RELATIVE PERMUTE; GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE O CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO;
- EFFETTUARE LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSO DIPENDENTI O CONTROLLATI;
- DECIDERE SULLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEI CONSIGLIERI ELETTIVI SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE;
- DELIBERARE LE NOMINE ED ADOTTARE OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DI CARATTERE AMMINISTRATIVO PER IL QUALE LA LEGGE STABILISCA LA SPECIFICA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- ISTITUIRE LE COMMISSIONI CONSILIARI, DETERMINANDONE IL NUMERO E LE COMPETENZE.

ART. 15

ELEZIONE E DURATA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ELETTO SECONDO LE NORME STABILITE DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. LA DURATA, IL NUMERO DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATE DALLA LEGGE.

- SALVO I CASI DI SOSPENSIONE E SCIoglimento, IL CONSIGLIO COMUNALE DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 16

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

02. ESSI RAPPRESENTANO IL COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

03. HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO.

04. HANNO IL DIRITTO DI FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

05. HANNO, INOLTRE, IL DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO ED UTILI AL L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, NONCHE' COPIE DI ATTI E DOCUMENTI.

06. I DIRITTI STABILITI NEI PRECEDENTI COMMI SI ESERCITANO CON LE MODALITA' ED I LIMITI PREVISTI DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI FANNO PARTE.

08. ESSI SONO TENUTI AL SEGRETO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

09. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.

10. TRA I CONSIGLIERI PROCLAMATI ELETTI ASSUME LA QUALIFICA DI CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA RAGGIUNTO LA CIFRA ELETTORALE (VOTO DI LISTA PIU' VOTO DI PREFERENZA) PIU' ALTA; A PARITA' DI VOTI RIPORTATI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

11. LE INDENNITA' DEI CONSIGLIERI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

12. IL COMUNE ASSICURA AI CONSIGLIERI ED AI GRUPPI CONSILIARI LE ATTREZZATURE ED I SERVIZI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

13. AI CONSIGLIERI COMUNALI, SU PROPOSTA DEL SINDACO POSSONO ESSERE AFFIDATE DAL CONSIGLIO COMUNALE SPECIFICI INCARICHI PER PARTICOLARI ED ECCEZIONALI ESIGENZE. L'INCARICO DOVRA' ESSERE LIMITATO NEL TEMPO E PER UNA DURATA MASSIMA DI 06 MESI, SALVO PROROGA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEMPRE SU PROPOSTA DEL SINDACO. IL CONSIGLIERE INCARICATO RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

CESSAZIONE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI CESSANO DALLA CARICA, OLTRE CHE NEI CASI DI MORTE E DI SCADENZA NATURALE O ECCEZIONALE DEL MANDATO, PER DECADENZA E DIMISSIONI.

02. I CONSIGLIERI CHE NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DI CUI ALL' ARTT. 19 , SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE A NORMA DEL REGOLAMENTO INTERNO, ANCHE NEI CASI IN CUI RICORRANO IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE.

04. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE E DA TENERSI, COMUNQUE, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA STESSA. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DALLA DATA DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 18

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE TIENE LA SUA PRIMA ADUNANZA SU CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIERE ANZIANO DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E CON PREAVVISO DA NOTIFICARE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. IN TALE SEDUTA, IL CONSIGLIO COMUNALE, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, PROCEDE ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 26 DELLO STATUTO.

03. L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DEVE AVVENIRE, COMUNQUE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. L'ADUNANZA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 19

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA SENTITA LA GIUNTA E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA NEI MESI DI GENNAIO, GIUGNO E OTTOBRE.

03. ESSO E' CONVOCATO IN SESSIONE STRAORDINARIA DAL SINDACO, OVVERO SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN QUEST'ULTIMO CASO L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA, CON L'INSERIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE QUESTIONI PROPOSTE.

04. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquattro ORE.

05. PER LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 125 DEL T.U. 1915 .

06. LA CONVOCAZIONE, ALTRESI', PUO' ESSERE DISPOSTA COATTIVAMENTE NEI CASI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 20

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE SE NON INTERVIENE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTO UN QUORUM SPECIALE.

02. NELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DOVRA' AVER LUOGO IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA E' SUFFICIENTE L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI. PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, PERO', NON PUO' TROVARE APPLICAZIONE IL RIDOTTO "QUORUM STRUTTURALE" PREVISTI DALL' ARTT. 127 DEL T.U. 1915/148 MANTENUTO IN VIGORE DALL' ARTT. 64 DELLA LEGGE 142/90 , PER CUI IL VOTO FAVOREVOLE DEVE ESSERE ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO UN SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. COMPITO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

06. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;
- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONE DI PROPOSTE.

03. LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

04. LE ADUNANZE CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

05. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI IN CUI IL REGOLAMENTO STABILISCE LA VOTAZIONE SEGRETA.

06. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, I CRITERI DI VERIFICA DEL

NUMERO LEGALE E DI CALCOLO DELLA MAGGIORANZA PER L'ADOZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

07. ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PARTECIPA DI DIRITTO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

ART. 21

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE, PER QUANTO NON PREVISTO NELLA LEGGE E NEL PRESENTE STATUTO, IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.

ART. 22

COMMISSIONI CONSILIARI E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

CAPO 03

ART. 23

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE CON COMPETENZA GENERALE.

02. ESERCITA, ALTRESI', FUNZIONI DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA, DI ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI.

ART. 24

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. SPETTA, IN GENERALE, ALLA GIUNTA:

A) COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO SPECIFICATAMENTE RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO;
B) RIFERIRE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI, NELLA PRIMA SESSIONE ORDINARIA DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO;
C) SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA, IN PARTICOLARE:

A) DARE ESECUZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO;
B) PREDISPORRE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO CHE DEVONO ESSERE DEPOSITATI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE

ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREVISTA PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO;

C) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI E SETTORIALI APPROVATI DAL CONSIGLIO, NEL RISPETTO DEGLI

INDIRIZZI FISSATI;

D) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA GIURIDICA E DEGLI ACCORDI DI LAVORO APPROVATI CON DD.PP.RR. E CON RIFERIMENTO ALLE QUALIFICHE FORMALI RIVESTITE E PREVISTE NELLA PIANTA ORGANICA E, PER QUANTO CONCERNE LE ASSUNZIONI TEMPORANEE E STRAORDINARIE, NEL RISPETTO DEGLI EVENTUALI LIMITI DI LEGGE;

E) DELIBERARE IN MATERIA DI ACQUISTI, ALIENAZIONI, APPALTI E CONTRATTI NEL RISPETTO DELLE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

F) DELIBERARE, NEI CASI DI URGENZA, LE VARIAZIONI DI BILANCIO, SALVO RATIFICA NEI TERMINI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , COMMA 03 , DELLA LEGGE;

G) DELIBERARE GLI STORNI DI FONDI CON LE MODALITA' E LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';

H) PROVVEDERE ALL' APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E DEI SINGOLI PIANI FINANZIARI NEI LIMITI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 14 , PUNTO 06 , SEMPRE CHE ESISTANO CONCRETI MEZZI DI FINANZIAMENTO;

I) AFFIDARE, NEI LIMITI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA H) GLI IN CARICHI PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI;

L) DELIBERARE L' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNITA', COMPENSI, RIMBORSI ED ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, E DIPENDENTI O A TERZI CON L' OSSERVANZA ED I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI;

M) ATTUARE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, ENTI, AZIENDE ED ORGANISMI ISTITUITI DAL COMUNE E DA ESSO DIPENDENTI O SOVVENZIONATI, PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI DI VIGILANZA, ANCHE SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE CON L' OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO;

N) DELIBERARE IN MATERIA DI LITI ATTIVE E PASSIVE, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 32 , LETTERA A), IN MATERIA DI RINUNCE E TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO, QUESTE ULTIME, I BILANCI DEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

O) APPROVARE I CONTRATTI AEL RISPETTO DELLE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO;

P) NOMINARE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE.

ART. 25

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. N. 01 ASSESSORE POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO, PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

03. L' ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

ART. 26

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO

COMUNALE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA

ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE SINDACO E DI ASSESSORI, ED A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

02. L'ELEZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI 08 GIORNI L'UNA DALL'ALTRA, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO SEMPRECCHE' NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI AGLI ARTT. 74 , COMMA 02 E 39 , COMMA 01 , LETTERA B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

05. LE ADUNANZE SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 27

ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE ESERCITA COLLEGIALMENTE LE PROPRIE FUNZIONI.

02. A CIASCUN ASSESSORE SONO ASSEGNATE DAL SINDACO FUNZIONI ORGANICAMENTE ORDINATE PER MATERIE E LA RESPONSABILITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SOVRINTENDENZA DEI SETTORI CUI E' PREPOSTO.

03. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

04. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.

05. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO COMUNALE E GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA ED INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI EMANATI NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 28

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA, TENENDO CONTO DEL LE PROPOSTE DEGLI ASSESSORI. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO PUBBLICHE.

03. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PUO' INTERVENIRE IL REVISORE DEI CONTI, OVE RICHIESTO DAL SINDACO.

04. OGNI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, COMPRESI QUELLI CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, LO SVOLGIMENTO DEI PUBBLICI CONCORSI ED IL PERSONALE, DEVE INDICARE I PRESUPPOSTI DI FATTO E LE

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DETERMINAZIONE ADOTTATA, SALVO I CASI DI CUI ALL' ARTT. 03 , COMMA 02 , DELLA LEGGE N. 241/1990 .

05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA, ALTRESI', LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE.

ART. 29

DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA ED IL SINDACO RIMANGONO IN CARICA, IN OGNI CASO, SINO ALL'ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA E DEL SINDACO.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA - SOSTITUZIONE

01. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.

04. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. LA DISCUSSIONE DELLA MOZIONE HA PREVALENZA SULLE EVENTUALI DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO O DALLA META' DEGLI ASSESSORI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MOZIONE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA 04 , VI PROVVEDE IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO OVVERO DAL CONSIGLIERE CHE SEGUE QUALORA LE DUE CARICHE SIANO POSSEDUTE DA UNA STESSA PERSONA.

08. I SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA POSSONO ESSERE REVOCATI DAL CONSIGLIO SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLO STESSO SINDACO, PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE.

09. NEL CASO DI DIMISSIONI PRESENTATE DAI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, IL CONSIGLIO PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IN CUI VENGONO COMUNICATE DAL SINDACO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO. ANALOGA PROCEDURA E' SEGUITA NEL CASO DI CESSAZIONE DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA.

10. IN TALI CASI LA VOTAZIONE AVVIENE A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. DOPO DUE VOTAZIONI NELLA STESSA SEDUTA E' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA SEMPLICE.

11. NEL CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI

ASSESSORE, OVVERO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE AD INTERIM DAL SINDACO.

ART. 31

DIMISSIONI E DECADENZA

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA CHE, COMUNQUE, RESTA IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL CONSIGLIO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE E DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. PER LE DIMISSIONI PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO, REGOLARMENTE VERBALIZZATE, IL TERMINE DI CUI SOPRA DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI SONO STATE FORMALIZZATE IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA COMUNICAZIONE DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

05. LA DECADENZA DALLA QUALITA' DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE ED E' PROMOSSO E PRONUNCIATA IN CONFORMITA' ALLE NORME STABILITE DAL D.P.R. 16.05.1960 , N. 570 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

06. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

07. LA DECADENZA E' PROMOSSA E PRONUNCIATA NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 32

FUNZIONI E COMPETENZE

01. SPETTA AL SINDACO:

A) SENTITA LA GIUNTA, CONVOCARE E PRESIDERE IL CONSIGLIO E LA GIUNTA COMUNALE, FISSANDONE L'ORDINE DEL GIORNO E LA DATA DELLA ADUNANZA.

B) RAPPRESENTARE L'ENTE ANCHE IN GIUDIZIO;

C) PROMUOVERE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA LE AZIONI CAUTELARI E POSSESSORIE, SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA NELLA PRIMA ADUNANZA;

D) COORDINARE E DIRIGERE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ASSESSORI;

E) SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI;

F) SOVRAINTENDERE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

G) COORDINARE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE', D'INTESA CON I

RISPETTIVI RESPONSABILI, GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;

H) PROVVEDERE IN VIA SOSTITUTIVA, NEI MODI E FORME INDICATI DALLA LEGGE ALLA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE NON DELIBERI DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N) E 36, COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

I) INDIRE I REFERENDUM COMUNALI;

L) SOSPENDERE CAUTELATIVAMENTE DAL SERVIZIO, NEI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, I DIPENDENTI DEL COMUNE;

M) PROMUOVERE, CONCLUDERE ED APPROVARE CON ATTO FORMALE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO PREVISTO DAL COMMA 05 DELLO STESSO ARTICOLO;

N) ESERCITARE TUTTE LE ALTRE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

O) PROVVEDERE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI, D'INTESA CON GLI ASSESSORI PREPOSTI AI VARI SETTORI;

P) PRESIDERE LE ASTE, LE LICITAZIONI PRIVATE E LE COMMISSIONI DI GARA NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTARI VIGENTI;

Q) STIPULARE I CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE SIA IN FORMA PUBBLICA, AMMINISTRATIVA CHE PER SCRITTURA PRIVATA.

ART. 33

ALTRE ATTRIBUZIONI

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA, ESERCITANDO, ALTRESI', LE FUNZIONI RELATIVE A DETTI SERVIZI;

B) ALLA EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, OVE NON SIANO ISTITUITI COMMISSARIATI DI POLIZIA;

D) ALLA VIGILANZA SU TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. IL SINDACO, ALTRESI', QUALE UFFICIALE DI GOVERNO ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA, POLIZIA LOCALE E VETERINARIA, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ART. 34

GIURAMENTO E DISTINTIVO

01. IL SINDACO, PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LA SEGUENTE FORMULA: " GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA, DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO, DI ADEMPIERE AI DOVERI DEL MIO UFFICIO NELL'INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL PUBBLICO BENE " .

02. IL DISTINTIVO DEL SINDACO CONSISTE IN UNA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

TITOLO 03

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 35

ISTITUTI

01. SONO ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE:

- A) L'INIZIATIVA POPOLARE;
- B) GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE;
- C) IL REFERENDUM CONSULTIVO;
- D) LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- E) L'AZIONE POPOLARE;
- F) IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;
- G) UFFICIO RECLAMI E TUTELA DIRITTI CIVICI.

CAPO 02

INIZIATIVA POPOLARE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 36

L'INIZIATIVA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ALTRE FORMAZIONI SOCIALI POSSONO PRESENTARE, NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI, DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO, PROPOSTE DI INTERVENTI DI INTERESSE GENERALE.

02. POSSONO RIVOLGERE, ALTRESI', ISTANZE E PETIZIONI PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O PROSPETTARE L'ESIGENZA DI COMUNI NECESSITA'.

03. LE PROPOSTE ARTICOLATE, PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE, CHE HA FACOLTA' DI AMMETTERE ALLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI, SONO IN OGNI CASO SOTTOPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO ENTRO DUE MESI DALLA LORO PRESENTAZIONE, CON PRECEDENZA SU OGNI ALTRO ARGOMENTO.

04. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, LE FORMAZIONI SOCIALI E POLITICHE, POSSONO RIVOLGERE ANCHE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA, A SECONDA DELLA LORO COMPETENZA.

05. IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE COMMA 03 , PREVEDE MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE, ACCETTAZIONE ED ESAME DELLE PROPOSTE, DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI E DELLE INTERROGAZIONI.

06. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL

DIRITTO DI INIZIATIVA, ASSICURANDO ANCHE L' ASSISTENZA DEI COMPETENTI UFFICI.

ART. 37

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE E VALORIZZA LE LIBERE FORZE ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTIVA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE IN UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E, PIU' IN GENERALE, NEI VARI MOMENTI DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. TALI ORGANISMI, SIA DIRETTAMENTE CHE ATTRAVERSO I LORO RAPPRESENTANTI, CONCORRONO IN PARTICOLARE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, NONCHE' DEI SERVIZI GRATUITI PER LEGGE E DI QUELLI FINALIZZATI AL RECUPERO ED AL REINSERIMENTO SOCIALE.

03. IL COMUNE PUO' DELIBERARE LA CONSULTAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE O SETTORI DELLA COMUNITA' LOCALE SU PROVVEDIMENTI SIA DI LORO INTERESSE SIA DI INTERESSE GENERALE, RIGUARDANTI I PROGRAMMI ED I PIANI.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' E TERMINI PER L'ESERCIZIO DI TALI ISTITUTI.

ART. 38

ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL' ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL' ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

ART. 39

PRO - LOCO

01. IL COMUNE FAVORISCE IL RUOLO DELLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO QUALE STRUMENTO DI BASE PER LA TUTELA DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI, NONCHE' DI PROMOZIONE DELL' ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE.

ART. 40

INCENTIVAZIONE

01. LE INCENTIVAZIONI E CONTRIBUTI FINANZIARI SARANNO DETERMINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO CONSILIARE.

CAPO 03

ART. 41

IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, E MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DELIBERARE L'INDIZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA COMUNITA' LOCALE INTERESSATA A DETERMINATI PROVVEDIMENTI DI INTERESSE GENERALE ED IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, SALVO I LIMITI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO.

02. E' INDETTO, ALTRESI', REFERENDUM CONSULTIVO, SU QUESTIONI INTERESSANTI SANTI L'INTERA COMUNITA' LOCALE E NELLE MATERIE DI CUI SOPRA QUANDO LO RICHIEDANO:

A) UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE DALL'ULTIMO CENSIMENTO.

03. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' ACCOLTA SE HA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO A VOTO E SE HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

04. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, ED IN RELAZIONE ALL'ESITO DEGLI STESSI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO AD ADOTTARE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO LA PROPOSTA SOTTOPOSTA A REFERENDUM.

05. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE ULTERIORI MODALITA' DI ATTUAZIONE, DISCIPLINANDO ANCHE IL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' E DELL'AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE DI REFERENDUM.

ART. 42

LIMITI AL REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL REFERENDUM CONSULTIVO NON E' AMMESSO PER I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA TRIBUTARIA E TARIFFARIA, DI FINANZA LOCALE, DI STATUTO E DI REGOLAMENTI INTERNI.

02. NON E' AMMESSO, ALTRESI', SU ATTI AMMINISTRATIVI DI ESECUZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI E DI ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI.

03. UNA PROPOSTA DI REFERENDUM CHE NON SIA STATA ACCOLTA NON PUO' ESSERE RIPRESENTATA PRIMA DI UN ANNO.

04. UN REFERENDUM NON PUO' ESSERE INDETTO PRIMA CHE SIANO DECORSI ALMENO DODICI MESI DALL'ATTUAZIONE DI ALTRO PRECEDENTE REFERENDUM DI QUALSIASI TIPO, NE' PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRA OPERAZIONE DI VOTO.

CAPO 04

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 43

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE, OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARE ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, E' TENUTO A COMUNICARE, CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO, L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A QUELLI CHE PER LEGGE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LA NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO E'

COMUNICATA, ALTRESI', AI SOGGETTI DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O COMITATI, QUALORA DAL PROVVEDIMENTO POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO.

04. I SOGGETTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CON L'OBBLIGO DI VALUTAZIONE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 44

COMUNICAZIONE

01. IL COMUNE, SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO, PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVISO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- C) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, DEBBONO ESSERE RESI NOTI MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' IDONEE.

ART. 45

ACCORDI - RECESSI - CONTROVERSIE

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 42 SENZA PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DEI TERZI, E IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, POSSONO CONCLUDERSI ACCORDI CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO CON GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

02. GLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, DEBBONO ESSERE STIPULATI, A PENA DI NULLITA', PER ATTO SCRITTO, SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI. AD ESSI SI APPLICANO OVE DIVERSAMENTE PREVISTO, I PRINCIPI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI IN QUANTO COMPATIBILI.

03. GLI ACCORDI SOSTITUTIVI DI PROVVEDIMENTI SONO SOGGETTI AI MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI PER QUESTI ULTIMI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

04. PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE L'AMMINISTRAZIONE PUO' RECEDERE UNILATERALMENTE DALL'ACCORDO, SALVO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN INDENNIZZO IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI PREGIUDIZI VERIFICATISI IN DANNO DEL PRIVATO.

05. LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI FORMAZIONE, CONCLUSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO RISERVATE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

ART. 46

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CAPO NON SI APPLICANO NEI CONFRONTI DELL'ATTIVITA' DIRETTA ALLA EMANAZIONE DI ATTI NORMATIVI, AMMINISTRATIVI GENERALI, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE NE

REGOLANO LA FORMAZIONE.

02. DETTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO, ALTRESI', AI PROCEDIMENTI TRIBUTARI PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI NORME CHE LI REGOLANO.

03. PER QUANTO NON SIA GIA' DIRETTAMENTE STABILITO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, LE ULTERIORI NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE SONO DISCIPLINATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

CAPO 05

ART. 47

L'AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTINO AL COMUNE.

02. IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

CAPO 06

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 48

DIRITTO DI ACCESSO

01. IL COMUNE, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO CORRETTO ED IMPARZIALE, RICONOSCE A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

02. AI FINI DEL PRESENTE ARTICOLO E' CONSIDERATO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO OGNI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA, FOTOCINEMATOGRAFICA, ELETTROMAGNETICA O DI QUALUNQUE ALTRA SPECIE DEL CONTENUTO DI ATTI, ANCHE INTERNI, FORMATI O, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

03. IL DIRITTO SI ESERCITA CONCRETAMENTE MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI E CON I LIMITI INDICATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO, PREVIO PAGAMENTO DEL COSTO DI RIPRODUZIONE, NONCHE' DEI DIRITTI DI RICERCA E DI VISURA E FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

BOLLO.

ART. 49

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. IL DIRITTO DI ACCESSO E' ESCLUSO PER I DOCUMENTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI TERZI, PERSONE, GRUPPI ED IMPRESE, GARANTENDO, COMUNQUE, AGLI INTERESSATI LA VISIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, LA CUI CONOSCENZA SIA NECESSARIA PER CURARE O PER DIFENDERE LE LORO POSIZIONI GIURIDICHE.

02. IL RELATIVO REGOLAMENTO INDIVIDUA, TRA L'ALTRO, LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI DAL COMUNE O COMUNQUE RIENTRANTI NELLE PROPRIE DISPONIBILITA' SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER LE ESIGENZE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 50

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO PUBBLICI.

02. NELL'AMBITO DEI PRINCIPI GENERALI FISSATI DAL PRECEDENTE ARTT. 10 E, IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE LE FORME DI PUBBLICITA' CHE, OLTRE ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE, NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE, ED ALLA NOTIFICAZIONE AI DIRETTI INTERESSATI, RENDANO EFFETTIVA LA CONOSCENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE AL PIU' AMPIO NUMERO DI CITTADINI.

03. IL COMUNE ISTITUISCE APPOSITO UFFICIO AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE, NONCHE' ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED IN PARTICOLARE ALL'ESATTA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE, COMUNQUE, LI RIGUARDINO.

04. IL DIRITTO E' ESTESO, IN GENERALE, A TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, IVI COMPRESA LA CONSULTAZIONE DELLE LEGGI, DELLE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REPUBBLICA, DEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 51

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 20 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL

DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 52

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL TERZO COMMA DELL' ARTT. 58 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 20 DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO REGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 53

PROPOSTE

01. N. 10 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 20 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' AGGIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

DIFENSORE CIVICO

ART. 54

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

ART. 55

01. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

ART. 56

01. LA DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.
02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:
 - A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE COMUNITA' MONTANE E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;
 - C) I MINISTRI DI CULTO;
 - D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;
 - E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE SOSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
 - F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE;
 - G) COLORO CHE RICOPRONO QUALSIASI INCARICO DIRETTIVO IN PARTITI POLITICI;
 - H) IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 57

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE DI UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL L'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBI A REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI APPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTATO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 58

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNA LAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 59

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTO UN QUARTO DELL'INDENNITA'

PREVISTA PER IL SINDACO.

TITOLO 04

MODIFICHE TERRITORIALI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO 01

ART. 60

MODIFICHE TERRITORIALI

01. IL COMUNE, NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE A NORMA DEGLI ARTT. 117 E 133 DELLA COSTITUZIONE, PUO' ASSUMERE OGNI INIZIATIVA PER PROMUOVERE LA MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE COMUNALE E PROVINCIALE, NONCHE' LA FUNZIONE CON ALTRI COMUNI CONTIGUI.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 61

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE COORDINATA DI FUNZIONI E SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE GESTITI CON EFFICIENZA SU BASE COMUNALE OVVERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA O PER INTERVENTI, OPERE E PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO, PUO' UTILIZZARE, NEI MODI E FORME PREVISTE DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , I SEGUENTI STRUMENTI:

A) LA CONVENZIONE;

B) IL CONSORZIO;

C) L'UNIONE CON ALTRO O PIU' COMUNI DELLA STESSA PROVINCIA.

D) L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

02. PER LE STESSE FINALITA' DI CUI AL COMMA 01 PUO' PARTECIPARE A SOCIETA', O A SOCIETA' CONSORTILI CON PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO.

TITOLO 05

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 62

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E REGOLAMENTARE DEL COMUNE E' ISPIRATA AI PRINCIPI STABILITI ALL' ARTT. 09 DEL PRESENTE STATUTO, PRIVILEGIANDO, IN CONFORMITA' AL DETTATO NORMATIVO, LA FUNZIONE DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO, PER ESIGENZE DI CARATTERE UNITARIO, SPETTANTE AGLI ORGANI ELETTIVI E RISERVANDO QUELLA GESTIONALE AMMINISTRATIVA ALLA RESPONSABILITA' DELLA SFERA BUROCRATICA DIRIGENZIALE, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI SECONDO TERMINI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE, NONCHE' DI PRODUTTIVITA'.

02. NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEI SERVIZI, FERMO IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI FISSATI DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA', IL

COMUNE ASSICURA IL DIRITTO D'INFORMAZIONE, LO SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE, PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DEI SERVIZI.

ART. 63

ATTIVITA' NORMATIVA REGOLAMENTARE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FISSATI DALL'ORDINAMENTO STATALE E REGIONALE E DAL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 14 , PUNTO 02 .

02. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI. LA PRIMA DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE. LA SECONDA DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO E LE EVENTUALI APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

03. I REGOLAMENTI PREVISTI NEL PRESENTE STATUTO E GLI ALTRI DA ADOTTARE A NORMA DELLA LEGGE 142/90 DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STATUTO MEDESIMO.

CAPO 02

ART. 64

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' INFORMATA A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA DELINEATI, DEVE IN OGNI CASO DISCIPLINARE PRECIPUAMENTE:

- A) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- B) IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE;
- C) LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO;
- D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO;
- E) LE NORME DI CONTENUTO SOCIALE IN CONFORMITA' AGLI ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO;
- F) LE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLE ISTRUTTORIE PROCEDIMENTALI ED I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO;
- G) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- H) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI

ART. 65

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRAINTENDE, CON RUOLO E COMPITI DI ALTA DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE

COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DEI SERVIZI TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

03. ASSICURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTE, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI.

04. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI.

05. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMMI, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DELLE COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

E) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO.

06. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

ART. 66

ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E RESPONSABILITA'

01. LA FUNZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI SONO REGOLATE DAL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE:

A) ESPRIMONO IL PARERE OBBLIGATORIO A VALENZA INTERNA SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990

, N. 142

B) SPETTANO, INOLTRE, AGLI STESSI ALTRE RESPONSABILITA' ATTRIBUITE DAI

CONTRATTI COLLETTIVI E DAI REGOLAMENTI. FERMA RESTANDO LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE, CIVILE, PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE PREVISTA PER TUTTI GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, SONO RESPONSABILI DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNA E ED ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

CAPO 03

SERVIZI PUBBLICI

ART. 67

FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE E CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, PUO' RICORRERE ALLE SEGUENTI FORME:

- A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE E DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL' AMBITO DELLA LEGGE ED IN RELAZIONE AL LE FORME DI GESTIONE SUINDICATE, REGOLA CON PROPRI PROVVEDIMENTI: L'ISTITUZIONE, LA PARTECIPAZIONE, LE MODALITA' DI GESTIONE, LE FINALITA', GLI INDIRIZZI, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, APPROVANDO, OVE OCCORRA, I RELATIVI ATTI COSTITUTIVI ED I REGOLAMENTI E CONFERENDO L'EVENTUALE CAPITALE DI DOTAZIONE.

ART. 68

INDIRIZZO - VIGILANZA E CONTROLLO

01. IL COMUNE ESERCITA SULLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE LOCALE, SULLE AZIENDE SPECIALI E SULLE ISTITUZIONI, POTERI DI INDIRIZZO, VIGILANZA E CONTROLLO ANCHE ATTRAVERSO L'APPROVAZIONE DEI LORO ATTI PROCEDIMENTALI.

02. A TAL FINE SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) LA NOMINA E LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI ED AZIENDE INTERAMENTE DIPENDENTI DAL COMUNE, NONCHE' DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DEL COMUNE NELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE MAGGIORITARIE;

B) L'APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI ANNUALI E PLURIENNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;

C) L'APPROVAZIONE DEI PIANI-PROGRAMMA NONCHE' QUELLI CHE PREVEDONO NUOVI INVESTIMENTI E REVISIONI TARIFFARIE, RELATIVE AD AZIENDE ED ISTITUZIONI;

D) LA DISCIPLINA GENERALE DELLO STATO GIURIDICO E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE;

E) L'APPROVAZIONE DEI CONTI CONSUNTIVI, RELATIVI AD AZIENDE ED ISTITUZIONI.

03. NELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) DEL COMMA 02 , E' ASSICURATA, NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE, LA RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA CONSILIARE.

04. CON IL BILANCIO COMUNALE SONO APPROVATI GLI IMPEGNI RELATIVI AI BILANCI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI CHE COSTITUISCONO ALLEGATI AL BILANCIO DEL COMUNE STESSO.

ART. 69

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI DI CUI AL 02 COMMA, LETTERA A) , DEL PRECEDENTE ARTICOLO SONO SCELTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI RI DAL PROPRIO SENO, FRA COLORO CHE HANNO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI.

02. LA NOMINA HA LUOGO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI, SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CANDIDATI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO FRA COLORO CHE NELLA SECONDA VOTAZIONE HANNO RIPORTATO MAGGIOR NUMERO DI SUFFRAGI. AL BALLOTTAGGIO E' AMMESSO UN NUMERO DI CANDIDATI POSSIBILMENTE DOPPIO DEI MEMBRI DA ELEGGERE.

02. LA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI NOMINA COMUNALE PUO' AVVENIRE, SU MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL PRIMO CASO, DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NEL SECONDO CASO. LA PROPOSTA DI REVOCA PUO' ESSERE ATTIVATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER EFFETTIVE RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE. NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE SU PROPOSTA DEL SINDACO, O DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI, QUALORA LA PROPOSTA DI REVOCA SIA STATA AVANZATA DAGLI STESSI.

04. PER LA NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA SI APPLICANO, PER QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA N), E 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

05. I CONSUNTIVI DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE SONO PURE ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE IN SEDE DI APPROVAZIONE.

TITOLO 06

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 70

DEMANIO E PATRIMONIO

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI.
02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO REGOLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.
03. IL COMUNE ADOTTA UN REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI BENI COMUNALI.

ART. 71

TRIBUTI COMUNALI

01. NELL' AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, LA LEGGE RICONOSCE AL COMUNE AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.
02. NELL' AMBITO DELLA LEGGE E' RICONOSCIUTA, ALTRESI', POTESTA' IMPOSITIVA AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE.

ART. 72

ENTRATE DEL COMUNE

01. LE ENTRATE DEL COMUNE SONO COSTITUITE:
 - A) DA ENTRATE PROPRIE;
 - B) DA ADDIZIONALE E COMPARTECIPAZIONE AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;
 - C) DA TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;
 - D) DA TRASFERIMENTI ERARIALI;
 - E) DA TRASFERIMENTI REGIONALI;
 - F) DA ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;
 - G) DA RISORSE PER INVESTIMENTI;
 - H) DA ULTERIORI EVENTUALI ENTRATE DA PREVEDERSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA';
 - I) DA EVENTUALI SPECIFICI CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI ECCEZIONALI.
02. LE ENTRATE FISCALI SONO RIVOLTE A FINANZIARE I SERVIZI PUBBLICI NECESSARI PER LO SVILUPPO DELLA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L' EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.
03. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO, INVECE, ESSERE RIVOLTI A GARANTIRE I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.

ART. 73

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

01. L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE.
02. ENTRO LA DATA PREVISTA DAL PRECEDENTE ARTT. 24 , COMMA 02 , LETTERA B , LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ANNO SUCCESSIVO.
03. IL BILANCIO E' CORREDATO DI UNA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
04. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA

LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI E INTERVENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO DELIBERA IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA' DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

06. I BILANCI DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL BILANCIO E AD ESSO ALLEGATI.

07. CON APPOSITO REGOLAMENTO IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

08. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. SENZA TALE ATTESTAZIONE L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO.

ART. 74

CONTO CONSUNTIVO

01. ENTRO IL TERMINE STABILITO NEL PRECEDENTE ARTT. 24 , COMMA 02 , LETTERA B), LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO DELL'ANNO PRECEDENTE.

02. I RISULTATI DI GESTIONE DEVONO ESSERE RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO E IL CONTO DEL PATRIMONIO.

03. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

04. AL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATA, ALTRESI', LA RELAZIONE DEL REVISORE CHE ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELIBERA IL CONTO CONSUNTIVO.

06. I CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI DAL COMUNE VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI CONTEMPORANEAMENTE AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE E AD ESSO ALLEGATI.

ART. 75

REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI UN REVISORE DEI CONTI SCELTO TRA GLI ESPERTI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI CON INIZIO DALLA DATA D'INSEDIAMENTO DA STABILIRSI NELL'ATTO DI NOMINA, E NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZA, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

04. PUO' INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DI GIUNTA, SE RICHIESTO DAL SINDACO.

05. COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO.

06. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. IN TALE RELAZIONE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

07. RISPONDE DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI E ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, OSSERVANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 76

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE OGNI QUADRIMESTRE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO CON LE INDICAZIONI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PROGRAMMI EFFETTUATI NEL PERIODO CONSIDERATO, UNITAMENTE AL CONSUNTIVO DI CASSA.

02. IL REVISORE DEVE, COMUNQUE, ESERCITARE, ALMENO OGNI TRIMESTRE, LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE, ANCHE RIFERITA AI VARI SETTORI ED AREE FUNZIONALI DELL'ENTE.

03. IL REVISORE PUO' IN QUALSIASI MOMENTO PROCEDERE AGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA.

04. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA ULTERIORI EVENTUALI MODALITA' DI VERIFICHE DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AL FINE DI CONSENTIRE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA EFFETTIVA VALUTAZIONE DEI RISULTATI FINANZIARI ED OPERATIVI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FISSATI.

06. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', LE SCRITTURE OBBLIGATORIE CHE DEVONO ESSERE TENUTE. LA REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI; L'INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL REVISORE E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER UN CORRETTO ED EFFICACE CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DI GESTIONE.

ART. 77

CONTRATTI

01. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LE RAGIONI CHE NE SONO ALLA BASE.

02. IL COMUNE OSSERVA LE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

03. LE NORME PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, LAVORI E SERVIZI, ANCHE IN ECONOMIA, SONO STABILITE CON APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME STATALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

TITOLO 07

MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LA REVISIONE DELLO STATUTO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE STESSE MODALITA' CHE LA LEGGE DISPONE PER L'APPROVAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE SEGUE LA STESSA PROCEDURA DELLA PROPOSTA DI REVISIONE. L'ABROGAZIONE DEVE ESSERE VOTATA CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO ED HA EFFICACIA DAL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI QUEST'ULTIMO.

03. L'INIZIATIVA DI REVISIONE NON PUO' PREVEDERSI SE NON SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'APPROVAZIONE DELL'ULTIMA REVISIONE O DALLA REIEZIONE DI UNA IDENTICA PROPOSTA DI REVISIONE.

ART. 79

DISPOSIZIONI FINALI

01. DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.